

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 22

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BERLUSCONI

(atto di citazione del dottor Alfredo Robledo)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA-SEZIONE PRIMA CIVILE

il 23 gennaio 2012

N. R.G. 5085/2010



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5085/2010 promossa da:

ALFREDO ROBLEDO (C.F. RBLLRD50P09F839Q), con il patrocinio dell'avv. MANERBA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 53 25121 BRESCIA presso il difensore avv. MANERBA ANDREA

attore

contro

SILVIO BERLUSCONI con il patrocinio dell'avv. GIEBELMANN ANGELA elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 10 25121 BRESCIA presso il difensore avv. GIEBELMANN ANGELA

convenuto

%%%%%

1. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte attrice potrà essere decisa, all'esito del giudizio, unitamente al merito.

2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, il giudicante ritiene che l'eccezione formulata dalla parte convenuta ex art. 68 Cost. non sia manifestamente infondata.

Nel caso concreto, infatti, la prospettazione di quest'ultima parte trova riscontro in alcuni elementi oggettivi (la condotta per cui è lite integra una manifestazione di pensiero espressa da un membro del Parlamento nell'ambito di un'attività di rilievo politico) sufficienti a collocare la concreta fattispecie nell'astratto ambito di operatività dell'art. 3 della Legge 20/06/2003 n. 140, allontanando il sospetto di manifesta infondatezza dell'eccezione stessa.

Detta norma, disciplinando anche il caso in cui il giudice non ritenga fondata l'eccezione proposta ex art. 68 Cost., ha voluto riservare al Parlamento le decisioni conseguenti alla predetta valutazione di infondatezza.

3. L'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione non può essere accolta.

Indicazioni richieste dall'art. 5 della Legge 140 con riferimento al "fatto per il quale è in corso il procedimento" ed alle "norme di legge che si assumono violate": il giudicante richiama quanto esposto nell'atto di citazione.

4. Motivi su cui si fonda il provvedimento.

4.1. Secondo la più consolidata giurisprudenza (costituzionale e di legittimità), l'immunità prevista dall'art. 68 della Costituzione presuppone un necessario legame funzionale tra le opinioni espresse dal membro del Parlamento e l'effettivo esercizio, da parte del medesimo membro, delle funzioni parlamentari.

Non è la mera qualità di parlamentare che giustifica l'immunità dalla giurisdizione, ma l'esercizio della funzione parlamentare.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni rese dal parlamentare "extra moenia" il predetto nesso funzionale deve sussistere con un'attività parlamentare già svolta in precedenza.

L'attività meramente politica rimane, invece, estranea alla garanzia di insindacabilità di cui al menzionato art. 68 della Costituzione.

4.2. In mancanza di elementi di prova dotati di diversa valenza, le dichiarazioni (indicate in citazione) rese dal convenuto devono essere considerate espressione di attività meramente politica.

Infatti:

- non sono riconducibili ad alcun atto tipicamente parlamentare;
- non risultano, allo stato, legate da nesso funzionale con alcuna specifica attività parlamentare precedentemente svolta dal dichiarante (non essendo sufficiente -come chiarito dalla Corte Costituzionale- che le dichiarazioni rese dal parlamentare riguardino temi di generale rilievo, anche se già trattati in Parlamento);
- non costituiscono "divulgazione all'esterno" di attività parlamentare.

4.3. Era esclusivo onere del convenuto indicare gli specifici atti parlamentari (riconducibili al medesimo deputato) di cui le dichiarazioni oggetto di lite costituissero divulgazione o riaffermazione.

Tale onere non è stato soddisfatto in quanto il convenuto si è limitato ad affermare l'esistenza di un collegamento tra le dichiarazioni per cui è causa e l'attività politica svolta dal parlamentare convenuto nel corso delle proprie campagne elettorali e in occasione dell'elaborazione del programma elettorale del partito politico di appartenenza.

Nessuna indicazione è stata invece offerta con riferimento all'eventuale esistenza di specifici atti parlamentari (non sono tali i discorsi pronunciati nel corso di campagne elettorali né i programmi di partito) rispetto ai quali le dichiarazioni oggetto di controversia evidenzino il necessario legame funzionale.

5. Al fine di consentire alla Camera dei Deputati la possibilità di assumere le determinazioni previste dalla legge, il presente processo deve essere sospeso per giorni novanta decorrenti dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta.

Alla prossima udienza il giudice provvederà (conformemente ai provvedimenti che la Camera dei Deputati vorrà assumere) ad assegnare alle parti i termini ex art. 183 cpc o a fissare udienza di precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

Il Giudice così provvede:

- respinge l'eccezione, proposta dalla parte convenuta, concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
- dispone che la Cancelleria provveda all'immediata trasmissione di copia di tutti gli atti alla Camera dei Deputati;
- dispone la sospensione del presente processo per giorni novanta decorrenti dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta;
- fissa nova udienza per il giorno 10/05/2012 ore 11.45.

Si comunichi.

Brescia, 02/11/2011.

Il Giudice
(dr. De Felice)

 